



REGIO DECRETO *portante un nuovo riordinamento  
della regia accademia navale.*

28 gennaio 1894.

---

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 maggio 1878, n. 4376 (serie 2<sup>a</sup>), che istituisce una scuola col titolo di « R. accademia navale », per l'istruzione e la educazione dei giovani destinati a diventare ufficiali di marina;

Visto l'ordinamento dato a tale istituto col regio decreto 4 agosto 1881;

Viste le modificazioni che a quell'ordinamento sono state apportate coi regi decreti del 29 settembre 1882, del 5 settembre 1886, del 25 luglio 1887, del 5 giugno 1890 e del 20 dicembre 1891;

Considerata la necessità di perfezionare ancora le norme ed i metodi che regolano la preparazione degli allievi al grado di ufficiale, rendendo queste norme e questi metodi tali da soddisfare alle esigenze della marina militare moderna;

Riconosciuta la convenienza di rendere il detto istituto atto, oltre che alla formazione degli ufficiali dello stato maggiore generale, a quella di ufficiali di altri corpi della regia marina;

Sentito il parere del consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Articolo unico.

All'ordinamento della regia accademia navale, che risulta dai sopra citati Nostri decreti, è sostituito quello determinato dai seguenti articoli:

### Disposizioni generali.

#### Art. 1.

Scopo dell'istituto.

La regia accademia navale provvede:

1.° all'istruzione e alla educazione occorrenti per ottenere i gradi di guardiamarina, di allievo ingegnere e di allievo commissario;

2.° all'istruzione complementare richiesta per il passaggio dal grado di allievo ingegnere a quello di ingegnere di 2<sup>a</sup> classe;

3.° all'istruzione particolare necessaria per il conseguimento della idoneità a uno dei seguenti rami speciali di servizio: idrografia, artiglieria, armi subacquee;

4.° all'istruzione superiore da impartirsi ad alcuni sottufficiali macchinisti scelti.

## Art. 2.

Stato maggiore.

Sono addetti alla regia accademia navale i seguenti ufficiali:

- 1 ufficiale ammiraglio — comandante;
- 1 capitano di vascello — comandante in 2°;
- 1 capitano di corvetta — ufficiale al dettaglio;
- 1 tenente di vascello — aiutante di bandiera e segretario del comandante;
- 4 tenenti di vascello — ufficiali d'ispezione;
- 1 sottotenente di vascello — aiutante maggiore;
- 4 sottotenenti di vascello — ufficiali di guardia;
- 4 capitani di corvetta, o tenenti di vascello, professori;
- 3 ingegneri-capi di 2<sup>a</sup> classe, o ingegneri di 1<sup>a</sup> classe, professori;
- 1 commissario-capo di 2<sup>a</sup> classe, o commissario di 1<sup>a</sup> classe, professore;
- 1 medico-capo di 1<sup>a</sup> o di 2<sup>a</sup> classe;
- 1 medico di 1<sup>a</sup> classe;
- 1 commissario-capo di 2<sup>a</sup> classe — relatore del consiglio d'amministrazione;
- 1 commissario di 1<sup>a</sup> o di 2<sup>a</sup> classe — ufficiale pagatore e di massa.

Il comandante e il comandante in 2° sono da Noi nominati, su proposta del ministro della marina. Gli altri ufficiali sono destinati dal ministro della marina, in seguito a proposta del comandante dell'accademia.

Al personale suddetto sono dovuti gli assegnamenti stabiliti dalle leggi del 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3<sup>a</sup>), e del 30 giugno 1892, n. 325, e le indennità determinate dalla tabella A, annessa al presente decreto.

## Art. 3.

Alloggi di ufficiali nello stabilimento.

Al comandante in 2° è provveduto l'alloggio mobiliato nello stabilimento.

All'ufficiale al dettaglio sono assegnate due camere mobiliate.

Gli ufficiali d'ispezione, gli ufficiali di guardia e l'aiutante maggiore hanno una camera mobiliata ognuno.

Gli altri ufficiali addetti all'istituto possono avere una camera mobiliata, quando ve ne siano disponibili.

## Art. 4.

Corpo insegnante civile.

Alla regia accademia navale è assegnato un corpo insegnante civile, composto nel modo seguente:

- 5 professori di scienze o lettere di 1<sup>a</sup> classe;
- 4 professori di scienze o lettere di 2<sup>a</sup> classe;
- 4 professori di scienze o lettere di 3<sup>a</sup> classe;
- 2 professori aggiunti di scienze o lettere di 1<sup>a</sup> classe;
- 2 professori aggiunti di scienze o lettere di 2<sup>a</sup> classe;
- 2 professori di disegno od altro di 1<sup>a</sup> classe;
- 1 professore di disegno od altro di 2<sup>a</sup> classe;
- 3 maestri di 3<sup>a</sup> classe;
- 3 maestri aggiunti di 1<sup>a</sup> classe;
- 2 maestri aggiunti di 2<sup>a</sup> classe.

I professori e i maestri civili sono da Noi nominati in seguito a pubblico concorso per titoli.

Una commissione, presieduta dal comandante dell'accademia, esamina i titoli dei candidati e rivolge al Ministero le proposte relative a queste nomine.

Gli insegnanti civili dell'accademia, oltre agli stipendi stabiliti dalla legge del 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3<sup>a</sup>), percepiscono le indennità fissate dalla tabella *A*, annessa al presente decreto.

Un professore o maestro, incaricato di varî insegnamenti o di un numero di lezioni superiore al normale, ha diritto ad un maggiore compenso, che può raggiungere metà del suo stipendio, se gli sono affidati due insegnamenti, o i tre quarti se gliene sono affidati tre.

Il numero di lezioni stabilito come normale è di sei alla settimana. Nessun compenso per maggiori insegnamenti può venir concesso, se questo numero di lezioni non è ecceduto.

Ai gradi del personale insegnante civile è assegnata la corrispondenza determinata dalla tabella *B*.

Le precedenze stabilite da questa tabella hanno significato puramente onorifico e non valore disciplinare.

Ai membri del corpo insegnante è vietato di dar lezioni fuori dell'accademia senza il consenso del comando.

## Art. 5.

### Personale del corpo reale equipaggi.

È assegnato alla regia accademia navale un personale del corpo reale equipaggi, composto di sottufficiali, sotto capi e comuni, per soddisfare alle varie esigenze relative all'istruzione degli allievi, alla custodia e alla manutenzione del materiale e al servizio militare dello stabilimento.

La forza graduale e numerica di questo personale è stabilita dal Ministero sulla proposta del comando della accademia.

## Art. 6.

## Famigli.

È pure addetto al servizio della regia accademia navale un numero di famigli, proporzionato alla quantità degli allievi e all'estensione dei locali dell'istituto.

Fra i famigli s'intendono compresi gli operai non militari, dei quali può risultare opportuna l'opera nello stabilimento.

La forza ed i salari di questo personale sono proposti dal comando dell'accademia alla sanzione del Ministero.

Ai famigli sono applicabili le disposizioni relative alle pensioni di ritiro, stabilite dall'art. 39 dei *Sovrani provvedimenti relativi alla regia accademia militare, in data del 4 maggio 1839.*

In base a tali disposizioni, eglino, dopo venticinque anni di servizio, hanno diritto ad un assegnamento vitalizio corrispondente alla metà del loro salario e a un aumento del  $2\frac{1}{2}$  per 100 per ogni anno di servizio prestato in più dei venticinque, sino a che abbiano raggiunto un massimo corrispondente ai tre quarti del salario stesso.

Il tempo, durante il quale i famigli possono aver servito lo Stato altrove che alla regia accademia, è cumulabile con quello passato in questo istituto, purchè si tratti di servizio utile per il conseguimento del diritto a pensione, secondo le leggi vigenti.

**Corso normale.**

## Art. 7.

## Sezioni.

Il complesso dell'istruzione da impartirsi per lo scopo indicato nel paragrafo 1° dell'art. 1°, costituisce il *Corso normale.*

Questo corso comprende le seguenti sezioni:

*Marina, Ingegneria navale e Commissariato.*

Esso ha la durata di tre anni per la prima sezione, di trentadue mesi per la seconda e di venti per la terza.

### Art. 8.

Condizioni generali per l'ammissione.

L'ammissione degli allievi al corso normale della regia accademia navale ha luogo per pubblico concorso, al quale possono prendere parte i giovani di nazionalità italiana che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano oltrepassato l'età di diciannove anni al 1° ottobre dell'anno in cui ha luogo il concorso;

b) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine fisica, necessari per la vita di mare;

c) possiedano in modo perfetto la facoltà di percepire i colori e possano leggere ad occhio nudo, correntemente e senza sforzo, i caratteri tipografici di 22<sup>mm</sup>, 5 della scala di Snellen, alla distanza di 12 metri con la visione binoculare, e a quella di 6 metri con la visione monoculare;

d) abbiano l'assenso, per contrarre l'arruolamento, del padre, o, in sua mancanza, della madre, ovvero del tutore, se sono orfani;

e) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

f) sostengano con buon esito gli esami stabiliti dal seguente articolo.

### Art. 9.

Esami d'ammissione.

I concorrenti, che dimostrino di aver ottenuto la licenza liceale o la licenza della sezione fisico-matematica

di un istituto tecnico, sotto sottoposti ad un esperimento, il quale consta delle seguenti parti:

*Esame per iscritto* — Composizione italiana.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <i>Esami per iscritto</i><br><i>ed orale.</i> | } | Arimetica ragionata,<br>Algebra elementare,<br>Geometria,<br>Lingua francese. |
|---|---|---|

Coloro che non possiedono i titoli suddetti sono sottoposti allo stesso esperimento, e devono inoltre subire un esame verbale sulle seguenti materie:

Letteratura italiana,  
Logica ed etica,  
Geografia fisica e politica,  
Storia generale.  
Storia naturale.

#### Art. 10.

*Pensione e somma per spese di corredo.*

Con la riserva delle concessioni considerate dall'articolo seguente, gli allievi del corso normale sono obbligati al pagamento di una pensione di lire 800 all'anno e di una somma di lire 800 per spese di corredo.

La pensione si paga per trimestri anticipati e decorre dal giorno in cui comincia l'iscrizione alla regia accademia sino a quello in cui quest'iscrizione cessa.

La somma per spese di corredo si paga in due rate: una di lire 500 da versarsi all'atto dell'ammissione; l'altra di lire 300 dovuta al principio del secondo anno di permanenza nell'istituto.

#### Art. 11.

*Pensioni e mezze pensioni gratuite.*

Entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, e col seguente ordine di precedenza, è accordato il beneficio di mezza pensione gratuita:

a) agli orfani di ufficiali della regia marina o del regio esercito che non abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria o per cause le quali implicino biasimo per parte del regio Governo;

b) ai figli dei decorati dell'ordine militare o civile di Savoia, delle medaglie d'oro o d'argento al valor militare, o al valor di marina, o della medaglia dei mille;

c) ai giovani classificati nel primo quinto degli allievi di ogni anno di corso, purchè abbiano riportato agli esami una media complessiva di punti di merito non inferiore a quattro quinti del massimo.

La concessione di mezze pensioni gratuite dipendenti dai titoli indicati ai paragrafi a) e b) è fatta per l'intera permanenza nell'accademia degli allievi, ai quali esse sono accordate.

Le mezze pensioni dovute alle condizioni specificate nel paragrafo c) sono concesse per la durata dell'anno di corso al quale si riferiscono e possono venir cumulate con le altre.

Agli allievi che si trovano nelle condizioni descritte nei paragrafi a) e b), e il cui padre sia morto in guerra o in servizio comandato, o per conseguenza di ferite o malattie riportate in tali circostanze, è concessa l'intera pensione gratuita.

Il beneficio della mezza o dell'intera pensione gratuita viene sospeso durante il tempo in cui un allievo, per essere stato riprovato agli esami, ripete un anno di corso.

## Art. 12.

Spese a carico degli allievi.

Gli allievi del corso normale sono tenuti nella regia accademia come convittori e provveduti di alloggio, vitto

e oggetti di scrittoio a carico dell'amministrazione dell'istituto.

Ad ognuno di essi è accreditata in conto corrente la somma di lire 240 annue, onde sopperire alle spese occorrenti per la riparazione e la rinnovazione del corredo, per la lavatura della biancheria e l'acquisto di oggetti per la pulizia personale.

Le spese che risultano in eccedenza della detta somma, quelle per l'acquisto di libri, per posta e telegrafo, per viaggi e spedizione d'oggetti, per guasti derivanti da incuria, sono a carico degli allievi.

### Art. 13.

#### Obbligazione di pagamento.

I genitori o tutori degli allievi devono vincolarsi con regolare obbligazione al pagamento delle spese previste del presente decreto e in generale di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione della regia accademia.

Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo la cui famiglia lascia passare un mese dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascura per un eguale periodo di tempo di soddisfare i conti personali che le sono trasmessi.

Questa disposizione non limita l'azione che l'amministrazione della regia accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti, a norma delle disposizioni del codice civile.

### Art. 14.

#### Ascrizione alle sezioni.

All'atto dell'ammissione alla regia accademia, gli allievi scelgono la sezione del corso normale che intendono

seguire, e di tale scelta è fatta dai loro parenti regolare dichiarazione scritta.

È in facoltà del comando dell'accademia di imporre d'ufficio il passaggio da una all'altra delle due prime sezioni (Marina e Ingegneria navale), e da ognuna di queste alla terza (Commissariato), quando gli allievi non manifestino attitudine sufficiente per la carriera prescelta.

Questi passaggi devono, in generale, aver luogo dopo il primo anno di corso, che è specialmente da considerarsi come periodo d'esperimento; ma possono pure venire ordinati a qualunque punto sia giunta la istruzione.

Il rifiuto di accettare il passaggio imposto, da una sezione all'altra, implica l'obbligo di lasciare l'istituto.

#### Art. 15.

Natura e distribuzione dell'istruzione.

Durante il corso normale, l'istruzione si impartisce a terra dal 15 novembre al 15 giugno. Dal 1° luglio al 1° novembre, essa ha luogo a bordo di navi in armamento appositamente disposte per questo scopo.

La tabella C, annessa al presente decreto, indica le materie da comprendersi nell'insegnamento per le varie sezioni del detto corso e la distribuzione di tale insegnamento a terra ed a bordo.

#### Art. 16.

Esami.

Il passaggio degli allievi da un anno di corso al successivo ha luogo in seguito ad esame.

Gli esami si danno prima dell'imbarco, per le materie che si studiano a terra, e dopo la campagna per quelle che si studiano a bordo.

Sono ammessi esami di riparazione per tutti gli allievi rimandati in un numero di materie scientifiche non eccedente due. Il tempo per questi esami è stabilito prima o dopo la campagna, in modo inverso di ciò che è determinato per gli esami ordinari.

È autorizzata la ripetizione di un solo anno di corso, in ogni sezione, durante tutta la permanenza nella regia accademia.

Gli allievi rimandati la seconda volta possono però far passaggio ad una sezione nella quale non sia richiesta la cognizione delle materie nelle quali furono riprovati.

#### Art. 17.

Idoneità ai gradi di guardiamarina, allievo ingegnere e allievo commissario.

L'approvazione agli esami dell'ultimo anno di corso di ogni sezione conferisce rispettivamente l'idoneità al grado per il quale si è preparati in tale sezione.

La facoltà di conseguire il grado effettivo è inoltre subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni di imbarco: per i guardiamarina, un anno; per gli allievi ingegneri, otto mesi; per gli allievi commissari, quattro mesi.

La campagna, che si riferisce a un anno ripetuto, è computata in più del tempo suddetto.

### **Istruzione complementare dei guardiamarina e degli allievi ingegneri.**

#### Art. 18.

Campagna complementare dei guardiamarina.

I guardiamarina, due mesi dopo che hanno ricevuto la nomina, sono imbarcati su una o più navi, espres-

mente armate, per la loro istruzione marinaresca complementare.

Queste navi stanno in attiva navigazione sino alla fine di ottobre, al qual tempo i guardiamarina ne sbarcano per essere sottoposti ad un esame, il cui esito felice conferisce loro l'idoneità al grado di sottotenente di vascello.

### Art. 19.

Esame per l'idoneità al grado di sottotenente di vascello.

L'esame anzidetto verte sulle seguenti materie:

Astronomia nautica e navigazione,

Manovra navale,

Macchine a vapore,

Artiglieria,

Armi subacquee,

Strategia e tattica navale,

Meteorologia nautica.

A due mesi d'intervallo, sono ammessi esami di riparazione per coloro che fossero riprovati in non più di due di tali materie.

I rimandati definitivamente vengono annessi ai guardiamarina del corso successivo, e con loro ripetono la campagna complementare e concorrono ad un nuovo esame.

### Art. 20.

Servizio in arsenale degli allievi ingegneri.

Gli allievi ingegneri di nuova nomina sono mandati a prestar servizio in un arsenale fino al principio del prossimo anno scolastico, al qual tempo fanno ritorno alla regia accademia per il corso complementare.

## Art. 21.

Corso complementare degli allievi ingegneri.

Il corso complementare degli allievi ingegneri comincia in novembre e termina in giugno.

Esso comprende gli studi seguenti:

Termodinamica,

Elettrotecnica,

Progetti di navi,

Progetti di macchine.

Al termine di questo corso, gli allievi ingegneri sono sottoposti ad un esame, che, felicemente superato, conferisce loro l'idoneità al grado di ingegnere di 2<sup>a</sup> classe.

Sono ammessi esami di riparazione per gli allievi rimandati in un numero di materie non superiore a due. Tali esami hanno luogo in ottobre.

I rimandati definitivamente ripetono il corso.

### Corso di specialità.

## Art. 22.

Natura e scopo dei corsi speciali.

Alla regia accademia navale sono istituiti tre distinti corsi di studi, destinati a fornire ad un certo numero di ufficiali una istruzione più estesa di quella impartita nel corso normale, relativamente ad uno dei seguenti rami di servizio:

Idrografia,

Artiglieria,

Armi subacquee.

Gli ufficiali che hanno seguito con buon successo questi corsi, conseguono un certificato di competenza relativo

ella specialità nella quale si sono perfezionati, e vengono impiegati, di preferenza ad altri, in uffici attinenti a tale specialità.

### Art. 23.

Ammissione ai corsi speciali.

Possono essere ammessi a seguire i corsi speciali, tenenti di vascello che non abbiano più di tre anni di grado, e sottotenenti di vascello.

Il Ministero determina, ogni anno, il numero di allievi da ammettersi per ogni corso. Esso, a tal uopo, procede, in massima, in base alle domande che possono essere spontaneamente presentate; ma ha facoltà di disporre di ufficio, quando i concorrenti volontari manchino.

### Art. 24.

Materie da studiarsi nei corsi speciali.

Nei corsi speciali s'imparte la seguente istruzione:

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| <i>Corso d'idrografia</i>     | { | Geodesia,<br>Idrografia,<br>Topografia,   |
| <i>Corso d'artiglieria</i>    | { | Chimica,<br>Termodinamica,<br>Balistica,<br>Materiale d'artiglieria.                                      |
| <i>Corso d'armi subacquee</i> | { | Chimica,<br>Elettrotecnica,<br>Materiale relativo alle armi<br>subacquee ed agli appa-<br>rati elettrici. |

## Art. 25.

## Esami.

I corsi speciali si chiudono con un esame, che, felicemente superato, abilita al conseguimento di titoli di idoneità ai particolari servizi, a cui i detti corsi si riferiscono.

A due mesi d'intervallo sono accordati esami di riparazione a coloro che risultassero riprovati in non più di due materie.

Non è ammessa la ripetizione dei corsi speciali.

**Corso superiore per macchinisti.**

## Art. 26.

## Ammissione al corso superiore per macchinisti.

Possono essere ammessi a seguire un corso superiore di studi presso la regia accademia navale i sottufficiali macchinisti, di qualunque grado, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano oltrepassato l'età di trentadue anni al 1° di ottobre dell'anno in cui comincia il corso;

b) sieno stati imbarcati, per tre anni almeno, alla data suddetta;

c) abbiano eccellenti rapporti, tanto per ciò che si riferisce alla intelligenza e alla capacità professionale, quanto per ciò che riguarda la condotta;

d) subiscano con buon successo un esame sulle seguenti materie:

Composizione italiana,  
Algebra elementare,  
Trigonometria piana,

Geometria descrittiva,  
 Fisica,  
 Chimica.

Il Ministero determina, ogni anno, il numero di sottufficiali macchinisti da ammettersi a questo corso.

### Art. 27.

Durata del corso e materie di studio.

Il corso superiore dei macchinisti ha la durata di due anni, e comprende le seguenti materie:

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 1° ANNO | } | Algebra complementare,                   |
|         |   | Trigonometria sferica,                   |
|         |   | Geometria analitica,                     |
|         |   | Calcolo infinitesimale.                  |
| 2° ANNO | } | Meccanica razionale ed applicata,        |
|         |   | Termodinamica,                           |
|         |   | Elettrotecnica;<br>Progetti di macchine. |

In ambo gli anni, l'insegnamento comincia in novembre e finisce in giugno.

### Art. 28.

Esami.

Alla fine di ogni anno scolastico ha luogo un esame sulle materie studiate, e al termine dell'intero corso gli approvati ricevono un certificato comprovante il risultato conseguito.

Sono ammessi esami di riparazione per i rimandati in non più di due materie. Questi esami si danno in ottobre.

I riprovati possono ripetere uno dei due anni di corso.

Nei mesi in cui l'insegnamento non ha luogo, i sottufficiali macchinisti, che seguono il corso superiore, sono mandati a prestar servizio in un arsenale o a bordo.

## Disposizioni diverse.

### Art. 29.

Consiglio di disciplina.

E istituito nella regia accademia navale un consiglio permanente di disciplina, al quale compete, in generale, di deliberare sulle questioni riguardanti la condotta e l'attitudine professionale degli allievi e su altre speciali materie che possono essere sottoposte al suo esame.

Questo consiglio si compone come segue:

Capitano di vascello comandante in 2° — Presidente.

|                        |   |         |
|------------------------|---|---------|
| Ufficiale al dettaglio | } | Membri. |
| Ufficiale d'ispezione  |   |         |

Tenente di vascello, segretario del comandante —  
Membro e segretario.

### Art. 30.

Consiglio d'istruzione.

È pure costituito in modo permanente un consiglio di istruzione così composto:

Capitano di vascello comandante in 2° — Presidente.

|                                       |   |         |
|---------------------------------------|---|---------|
| Coadiutore del direttore degli studi; | } | Membri. |
| Due professori civili                 |   |         |
| Due professori militari               |   |         |

Tenente di vascello, segretario del comandante —  
Membro e segretario.

### Art. 31.

Azione dei consigli di disciplina e di istruzione.

Le deliberazioni dei consigli sopra descritti hanno valore semplicemente consultivo e non vincolano l'azione del comandante.

## Art. 32.

Arruolamento per gli allievi del corso normale.

Gli allievi del corso normale che hanno superato l'esame per il passaggio dal 1° al 2° corso possono contrarre l'arruolamento nelle forme e alle condizioni prevedute dalla legge sulla leva di mare.

Eglino devono inevitabilmente compiere un tale atto prima di ricevere la nomina ad ufficiale.

## Art. 33.

Disciplina degli allievi del corso normale.

La disciplina degli allievi del corso normale è regolata da speciali disposizioni d'ordine interno; però a quelli di loro che hanno contratto l'arruolamento sono applicabili i provvedimenti stabiliti, in generale, dalle leggi vigenti per i militari sottoposti a tale vincolo.

## Art. 34.

Espulsione.

Un allievo del corso normale può essere espulso dalla regia accademia per grave mancanza contro la disciplina o per incorreggibile cattiva condotta.

In questo caso, l'espulsione è proposta dal comandante, dopo aver consultato in proposito il consiglio di disciplina, e pronunciata dal Ministero.

Se l'allievo è arruolato, essa importa per lui l'obbligo di compiere nel corpo reale equipaggi la ferma per la quale è impegnato.

## Art. 35.

Allievi del corso normale ammalati.

La cura degli allievi del corso normale ammalati compete esclusivamente agli ufficiali sanitari della regia accademia.

I parenti di questi allievi hanno facoltà di chiedere che siano visitati da medici di loro particolare fiducia nel solo caso di consulto.

Il comandante può però accordare che gli allievi ammalati vengano ritirati a domicilio, nel qual caso cessa, a loro riguardo, ogni responsabilità dei medici dell'istituto.

### Art. 36.

#### Mensa degli ufficiali allievi.

Gli ufficiali che seguono i corsi speciali presso la regia accademia e gli allievi ingegneri del corso complementare non alloggiano nell'istituto, ma hanno l'obbligo di prendere in esso i loro pasti.

A tal uopo è istituita una mensa, alla quale l'istituto fornisce le occorrenti suppellettili e provvede un cuoco e il necessario numero di domestici.

Gli ufficiali ascritti a questa mensa versano per il mantenimento di essa, un contributo determinato dal comandante.

### Art. 37.

#### Alloggio e mensa dei sottufficiali macchinisti.

I sottufficiali macchinisti, che seguono il corso superiore, alloggiano nei locali della regia accademia e sono ascritti alla mensa dei sottufficiali destinati a prestar servizio all'istituto.

### Art. 38.

#### Consiglio d'amministrazione.

L'amministrazione della regia accademia navale è affidata ad un consiglio composto nel modo seguente:

Comandante in 2° — Presidente.

Ufficiale al dettaglio

Ufficiale d'ispezione più anziano

Medico capo

Commissario capo — Relatore.

} Membri.

### Art. 39.

#### Commissioni d'esame.

Gli esami di ammissione alla regia accademia e quelli di passaggio da un anno di corso al successivo, sono dati da commissioni nominate dal comandante e composte con personale dell'istituto.

Per gli esami dell'ultimo anno del corso normale e dell'ultimo anno del corso superiore dei macchinisti, come pure per quelli che devono subire i guardiamarina, dopo la navigazione, e gli allievi ingegneri in seguito al corso complementare, sono dal Ministero convocate speciali commissioni, nelle quali non figurano altri membri appartenenti alla regia accademia che il professore insegnante di ognuna delle materie, sulle quali gli allievi devono essere esaminati.

### Art. 40.

#### Campagna di istruzione.

Gli ufficiali addetti alla regia accademia sono, il più possibile, impiegati nella composizione degli stati maggiori delle navi destinate alle campagne d'istruzione degli allievi del corso normale.

I professori delle materie da insegnarsi in mare sono imbarcati in questa loro speciale qualità e in soprappiù degli ufficiali ordinari di bordo.

Tali navi sono costituite in forza navale sotto gli ordini dell'ufficiale ammiraglio comandante la regia accademia, in unione a quelle già in armamento per la navigazione complementare dei guardiamarina.

#### Art. 41.

Facoltà di variare le materie di studio.

È in facoltà del Ministero di variare il numero e l'ordine delle materie di studio stabilite dal presente decreto, per i vari corsi, nel modo che l'esperienza potrà, in seguito, far giudicare conveniente.

#### Art. 42.

Disposizioni transitorie.

Il Ministero provvederà, con speciali disposizioni di carattere transitorio al passaggio dall'antico ordinamento della regia accademia al nuovo.

Il quadro organico del personale insegnante civile, considerato dal presente decreto, si riferisce al tempo in cui il nuovo ordinamento sarà in completa attuazione.

Durante il periodo di transizione, saranno mantenuti in servizio attivo tutti quelli fra gli attuali insegnanti non compresi nel detto quadro, di cui l'opera risulterà necessaria.

#### Art. 43.

Regolamento.

Sarà emanato dal Ministero un regolamento per la determinazione dei particolari relativi all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque  
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1894.

UMBERTO

*Registrato alla Corte dei conti  
addì 12 febbraio 1894.*

*Reg. 194. Atti del Governo a f. 233.*

G. CAPPIELLO.

*(Luogo del Sigillo)*

V. Il Guardasigilli

V. CAIENDA.

E. MORIN.



## TABELLA A.


Indennità dovute al personale assegnato alla regia accademia navale.

|  | Vitto giornaliero | Alloggio annuale | Soprasoldo mensile |
|--|-------------------|------------------|--------------------|
| Al contrammiraglio comandante . . . . . L.   | »                 | 2400             | »                  |
| A ciascun ufficiale di servizio o professore militare. . . . »   | 2,75              | »                | »                  |
| Al professore coadiutore del direttore degli studi . . . . »   | »                 | »                | 50                 |
| A ciascun ufficiale o professore civile incaricato di un insegnamento scientifico a bordo di una nave scuola . . . » | »                 | »                | 50                 |

**Nota.** — Le indennità che competono al personale del corpo reale equipaggi sono stabilite dalla tabella B, annessa al regio decreto del 4 dicembre 1890, n. 7312 (serie 3<sup>a</sup>).

Roma, li 28 gennaio 1894.

*D'ordine di S. M.*  
Il ministro della marina  
E. MORIN.



## TABELLA B.

Assimilazione di grado e di precedenza dei professori  
della regia accademia navale.

| GRADO                                      | ASSIMILAZIONE   |        |                    | PRECEDENZA                                     |
|--|---|--------|--------------------|--|
| Professore di 1 <sup>a</sup> classe .      | Professore ordinario di università . . . . .            | Cat. X | Cl. 3 <sup>a</sup> | Precedenza sui capitani di corvetta.           |
| Professore di 2 <sup>a</sup> classe.       | Professore straordinario o sostituto di università. . . | » XI   | » 14 <sup>a</sup>  | Precedenza sui tenenti di vascello.            |
| Istruttore morale . . .                    | Professore di liceo o di istituto tecnico. . . . .      | » XII  | » 12 <sup>a</sup>  | Precedenza sui sottotenenti di vascello.       |
| Professore di 3 <sup>a</sup> classe.       |   |        |                    |  |
| Professore aggiunto o di disegno . . . . . |   |        |                    |  |
| Maestro di 1 <sup>a</sup> classe. .        | Guardiamarina . . . . .                                 | —      | —                  | I sottotenenti hanno la precedenza su di essi. |
| Maestro di 2 <sup>a</sup> classe. .        |   |        |                    |  |

Roma, li 28 gennaio 1894.

D'ordine di S. M.  
Il ministro della marina  
E. MORIN.

# TABELLA C.

Prospetto dimostrativo delle materie da insegnarsi nel corso normale.

| ANNI<br>di<br>corso | PRIMA SEZIONE<br>( <i>Marina</i> )   | SECONDA SEZIONE<br>( <i>Ingegneria navale</i> )   | TERZA SEZIONE<br>( <i>Commissariato</i> )   |
|---------------------|--|---|---|
| <b>I.</b>           | <p>Algebra complementare<br/>Trigonometria piana e sferica<br/>Geometria descrittiva<br/>Geometria analitica<br/>Navigazione piana<br/>Materiale d'artiglieria<br/>Lingua francese<br/>Lingua inglese<br/>Disegno lineare</p> <p style="text-align: center;"><b>A terra.</b></p> <p>Algebra complementare<br/>Trigonometria piana e sferica<br/>Geometria descrittiva<br/>Geometria analitica<br/>Costruzione navale<br/>Macchine a vapore<br/>Lingua francese<br/>Lingua inglese o tedesca<br/>Disegno lineare</p> <p style="text-align: center;"><b>A bordo.</b></p> <p>Costruzione navale<br/>Macchine a vapore</p> | <p style="text-align: center;"><b>A terra e a bordo.</b></p> <p>Istruzioni pratiche professionali ed esercizi</p>   | <p>Diritto civile e costituzionale<br/>Amministrazione generale e ragioneria<br/>Lingua inglese o tedesca<br/>Disegno artistico</p> <p>— — — —</p> <p>Lingua francese</p> <p>— —</p> <p>Descrizione e nomenclatura del materiale</p> <p>—</p> |
| <b>II.</b>          | <p>Calcolo infinitesimale<br/>Meccanica razionale<br/>Chimica<br/>Fisica<br/>Astronomia nautica<br/>Armi subacquee<br/>Lingua inglese<br/>Disegno artistico</p>  | <p style="text-align: center;"><b>A terra.</b></p> <p>Calcolo infinitesimale<br/>Meccanica razionale<br/>Chimica<br/>Fisica<br/>Costruzione navale<br/>Macchine a vapore<br/>Lingua inglese o tedesca<br/>Disegno lineare</p> | <p>Diritto internazionale commer. e maritt.<br/>Economia politica<br/>Leggi e regolamenti della regia marina</p> <p>— — — —</p> <p>Lingua inglese o tedesca<br/>Disegno artistico</p>   |

(*Segue*)

## II.

Calcoli astronomici  
Macchine a vapore  
Manovra navale

Istruzioni pratiche professionali ed esercizi

Costruzione navale  
Macchine a vapore

Istruzioni pratiche professionali ed esercizi

Istruzioni pratiche professionali ed esercizi

## A terra.

Mecchanica applicata  
Teoria della nave e costruzione navale  
Macchine a vapore  
Idrografia  
Balistica  
Strategia e tattica navale  
Arte militare terrestre e fortificazione  
Diritto internazionale marittimo  
Lingua inglese

Mecchanica applicata  
Statistica grafica  
Architettura navale  
Costruzione navale  
Lingua inglese o tedesca  
Disegno di costruzione navale  
Istruzioni pratiche professionali ed esercizi

## III.

### A bordo.


Calcoli astronomici  
Meteorologia nautica


### A terra e a bordo.

Istruzioni pratiche professionali ed esercizi

Roma, li 28 gennaio 1894.

*D'ordine di S. M.*  
Il ministro della marina  
E. MORIN.





—  
STAMPERIA REALE.  
—